

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Inosservanza ordine esibizione prove: no all'inutilizzabilità.**

*L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.5.2014, n. 11671**

...omissis...

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto profili diversi, prospettano ragioni di censura connesse tra loro, meritano attenzione.

A riguardo, mette conto di premettere che, con riferimento alle conseguenze della loro inosservanza, i termini si distinguono in perentori e ordinatori. Ora, se questi ultimi sono quelli diretti a regolare le attività processuali secondo l'esigenza del normale andamento del processo, sono invece perentori quelli, il cui decorso comporta ipso iure la decadenza dal potere di compiere l'atto. Ciò premesso, giova aggiungere che, nel nostro ordinamento, i termini stabiliti dalla legge sono di regola ordinatori, salvo che la legge non li dichiari espressamente perentori (così, l'art. 152 c.p.c., comma 2) oppure la perentorietà non derivi dallo scopo che il termine persegue e dalla funzione che adempie. Anche i termini giudiziali possono essere stabiliti dal giudice a pena di decadenza ma ciò è consentito soltanto se la legge lo permette espressamente, così come è stabilito con assoluta chiarezza ed univocità dal dettato dell'art. 152 sopra richiamato, comma 1. Ne deriva che, nel caso di specie, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., impartito dal giudice di pace alla parte convenuta, contemplava un termine che non fu stabilito nè, in difetto di espressa previsione di legge, poteva essere stabilito, a pena di decadenza.

Ora, non c'è dubbio che, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il giudice può abbreviare o prorogare anche d'ufficio il termine che non sia stabilito a pena di decadenza ma ciò gli è consentito sempre che lo faccia "prima della scadenza". Da ciò deriva che, come ha statuito questa Corte, il decorso del termine ordinatorio "senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere le medesime attività (Cass. n. 8976/92, n. 3340/97, n. 6895/2003, n. 1064/05).

Invero, il dato normativo in parola è assolutamente chiaro nella misura in cui preclude, in caso di avvenuta scadenza del termine, la concedibilità di un ulteriore termine per il compimento dell'atto stesso ma se ciò è indubitabile va anche osservato che dal tardivo compimento dell'atto non deriva di per sè la sua nullità, ricorrendo tale ipotesi solo nel caso in cui determini una lesione del diritto di difesa della parte avversa e la legge non contempli una specifica sanzione di invalidità.

Ciò spiega il principio giurisprudenziale, secondo cui l'atto posto in essere dopo la scadenza del termine ordinatorio resta pienamente valido (Cass. 12245/98, Cass. n. 9288/95; Cass. n. 3748/90, Cass. n. 1835/88; Cass. n. 2566/1968).

Ora, nel caso di specie, l'ordine di esibizione, richiesto dalla utente, la srl Tassinari, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, fu comunque ottemperato dalla Telecom Italia, la quale produsse i tabulati all'udienza del 20.5.2005 mentre la produzione doveva avvenire invece entro il 10.5.2005. L'omesso rispetto del termine, per appena dieci giorni, non comportò certamente alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale ben avrebbe potuto comparire in udienza per esaminare i tabulati stessi e svolgere le proprie deduzioni in merito agli stessi. Già tale rilievo esclude l'invalidità o comunque l'inutilizzabilità dei tabulati in questione. Ma vi è di più e tale considerazione nasce dalla valutazione della ratio che ispira l'istituto dell'esibizione.

A riguardo, mette conto di sottolineare che, a norma dell'art. 210 c.p.c.,

l'ordine di esibizione, emesso dal giudice del merito, postula innanzitutto l'istanza di una delle parti in causa, evidentemente interessata all'acquisizione del documento o di altra cosa al processo, nonché uno specifico giudizio circa la necessità di tale acquisizione ai fini probatori, formulato dallo stesso giudice. L'esibizione mira quindi a favorire la parte "lontana" dalla prova consentendole, attraverso l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte (così, riequilibrando il rapporto di forza tra loro) purchè il giudice ritenga necessaria tale acquisizione, ai fini di quell'accertamento della verità materiale, che costituisce il principio informatore del processo.

Ora, far derivare l'invalidità o comunque l'inutilizzabilità probatoria della documentazione (o della cosa), tardivamente esibita (come ha ritenuto il giudice di appello) dall'inosservanza dell'ordine di esibizione da parte di quello stesso soggetto, che non aveva prodotto spontaneamente la documentazione - tant'è che il giudice ai fini dell'accertamento materiale della verità aveva ritenuto di dover emettere, su istanza dell'altra parte, l'ordine di esibizione a suo carico - è ed appare una sanzione con tutta evidenza irragionevole nella misura in cui potrebbe finire con il premiare giusto la parte inadempiente, la quale, mediante l'espedito del tardivo deposito, potrebbe rendere inutilizzabile ai fini probatori la documentazione (o la diversa cosa) la cui acquisizione al processo era stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.

Ne deriva che, nel caso di specie, il tardivo deposito dei tabulati, da parte della Telecom, non comportò l'inutilizzabilità degli stessi ai fini probatori e che, correttamente, il giudice di prime cure fondò la decisione anche su tali documenti tardivamente acquisiti al processo. Pertanto, il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regola iuris diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di Latina, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014